

Avviso alla Clientela

VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA
Ai sensi del comma 8 dell'articolo 29 del Decreto Delegato n. 8 del 24 gennaio 2022

Gentile Cliente,

La informiamo che il Decreto Delegato n. 8 del 24 gennaio 2022 "Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 e 2016/1011", recepisce, fra gli altri, il Regolamento (UE) n. 2016/1011 "Benchmark Regulation (BMR)". Tale Regolamento contiene disposizioni riguardanti l'utilizzo da parte dei soggetti autorizzati di indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o utilizzati per misurare la performance dei fondi in investimento.

Erwidcol Financial Services S.p.A. ha provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del citato Decreto Delegato. A tal fine, ai sensi dell'articolo 20 del su richiamato Decreto Delegato, ha predisposto un Piano di sostituzione degli indici di riferimento, da attuarsi qualora un indice in uso cessasse o variasse sostanzialmente. Il documento è pubblicato sul sito web della Società (www.erwidcol.sm).

Poiché le indicazioni contenute nel suddetto Piano si applicano anche ai contratti con la clientela conclusi prima del 31 marzo 2022, Le indichiamo qui di seguito il testo dell'integrazione apportata ai suddetti contratti:

"Ai sensi del Decreto Delegato n. 8 del 24 gennaio 2022 "Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 e 2016/1011", qualora si rendesse impossibile fare riferimento al tasso Euribor (per i contratti di credito) o ai benchmark in vigore che misurano la performance (per i contratti di gestione di patrimoni individuali) a causa di sostanziali variazioni metodologiche nel calcolo dello stesso o della sua cessazione, si rimanda al Piano di sostituzione degli indici di riferimento elaborato dalla Società. Tale documento, consultabile sul sito web della Società (www.erwidcol.sm), descrive le azioni che Erwidcol Financial Services S.p.A. adotterà in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di esser fornito. In tali eventualità ne sarà data informazione alla clientela, alla quale spetterà il diritto di recesso dal contratto, esercitabile senza incorrere nelle penali eventualmente previste per la risoluzione anticipata.

E' opportuno precisare che con la dicitura:

- *"sostanziali variazioni" non si intendono le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, bensì le "modifiche rilevanti" della metodologia per la determinazione dell'indice.*
- *"cessazione" dell'indice si intende il venir meno, in modo permanente, della sua rilevazione o determinazione o pubblicazione."*

Le precisiamo che la **presente variazione unilaterale generalizzata ha effetto dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di Banca Centrale della Repubblica di San Marino S.p.A. (sezione "Avvisi dai Vigilati")**.

Sottolineiamo che, a fronte della presente modifica contrattuale, **Le spetta il diritto di recesso dal contratto in essere, da esercitarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di Banca Centrale della Repubblica di San Marino S.p.A. (sezione "Avvisi dai Vigilati")**.

San Marino, 28 settembre 2022

Erwidcol Financial Services S.p.A.

GLOSSARIO:

- 1) **“indice”**: qualunque cifra pubblicata o messa a disposizione del pubblico e periodicamente determinata:
 - per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione;
 - sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d’interesse effettivi o stimati, quotazioni preventivate, o altri valori o studi.
- 2) **“indice di riferimento”** o **“benchmark”**: un indice in relazione al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo comune di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;
- 3) **“contratto finanziario”**: contratto di finanziamento concluso da un soggetto autorizzato nell’esercizio di attività riservate ai sensi della LISF;
- 4) **“strumenti finanziari”** o **“titoli”**: strumenti finanziari di cui all’Allegato 2 della LISF. In via sintetica, vi sono ricompresi:
 - i valori mobiliari;
 - gli strumenti del mercato monetario;
 - le quote di fondi comuni di investimento o di organismi di investimento collettivo;
 - i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap, gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap, i contratti a termine (forward), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
 - i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i derivati connessi a prodotti energetici;
 - i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap, i contratti a termine (forward) e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al precedente punto 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
 - gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
 - i contratti finanziari differenziali;
 - i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap, i contratti a termine sui tassi d’interesse e gli altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su

un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

- le quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva comunitaria istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.